



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

---

## ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL III SETTORE

N. 304RS/1013RG del 24-12-2020

---

### OGGETTO

Linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31/12/2020 - Comunicazione di avvio del procedimento - Determinazioni.

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (\*)

# IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

**PREMESSO** che il mercato settimanale del giovedì, che si svolge presso il Parco delle Acacie del Comune di Atripalda (AV), è composto da:

- ≡ n. 29 concessioni di posteggio del settore alimentare;
- ≡ n. 80 concessioni di posteggio del settore non alimentare;
- ≡ n. 4 concessioni di posteggio per vivaisti;
- ≡ n. 6 concessioni di posteggio per agricoltori;

**CONSIDERATO** che il D.L. 19/05/2020, n. 34 all'art. 181 comma 4-bis testualmente recita *“Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività”*;

**ATTESO** che ai fini dell'attuazione del disposto di cui all'art. 181, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/11/2020 sono state approvate le linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020;

**RICHIAMATE** le linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020:

1. *Le presenti linee guida costituiscono indicazioni ai fini della disciplina dei procedimenti di rinnovo o di attribuzione delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell' art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.*
2. *Sono oggetto di rinnovo le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020.*
3. *Le suddette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell' azienda intestataria della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 o di quelli stabiliti dalle Regioni con proprie leggi, nel rispetto delle presenti linee guida, secondo quanto indicato al punto 11.*

4. *Al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, entro il 31 dicembre 2020 il Comune provvede d' ufficio all' avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti previsti dalle presenti linee guida, con le modalità previste al punto 11. L'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo è un requisito che può non essere posseduto all'avvio del procedimento di rinnovo, a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.*

*Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti:*

- a) malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;*
- b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;*
- c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall' art. 33 della legge n. 104/1992 e dall' art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;*
- d) successione mortis causa in corso di definizione.*

*Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.*

5. *In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reinscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.*

*Dal 1 luglio 2021 i Comuni che annoverino la casistica da ultimo menzionata sono tenuti a svolgere le necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e l'eventuale esito negativo determina l'automatica revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito.*

6. *Le citate concessioni sono rinnovate, alle prescritte condizioni, fino al 31 dicembre 2032. Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalle presenti linee guida emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, si procede alla revoca della concessione.*

7. *Sono escluse dal rinnovo le concessioni con scadenza entro il 31 dicembre 2020 relative a posteggi o aree già riassegnati ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, con atti ad efficacia differita. In tal caso le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020 non sono oggetto di rinnovo, divenendo efficaci, a partire dal 1 gennaio 2021, i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esito alle suddette procedure di riassegnazione per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara.*

8. *Qualora, in esito alle procedure di riassegnazione di cui al punto 7, non siano state riassegnate tutte le concessioni di posteggio oggetto di selezione, le concessioni non riassegnate sono attribuite secondo le presenti linee guida: agli operatori che non hanno conseguito la riassegnazione della concessione a causa della mancata presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, oppure per averla presentata tardivamente o con modalità non ammesse, a condizione che i predetti soggetti siano comunque in possesso dei requisiti prescritti.*

9. *Qualora, ad esito delle procedure di riassegnazione, la concessione di posteggio sia stata assegnata ad un soggetto diverso dal precedente titolare, si applica l'art. 181, comma 4-ter*

*del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, specificando a tal fine che per “operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione” devono intendersi soltanto quegli operatori che non hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione oppure l'hanno presentata tardivamente o con modalità non ammesse.*

*10. Trattandosi di procedimenti relativi a concessioni già esistenti, non è necessario l'espletamento di procedure selettive purché sia effettuata la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti indicati dalle presenti linee guida.*

*11. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, la verifica del possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, viene effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, commi 5 e 6-bis del d.lgs. n. 59/2010.*

*12. Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare deve rispettare il seguente criterio:*

*a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;*

*b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.*

*Nel rispetto delle disposizioni regionali, l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato alla verifica della sussistenza e della regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva.*

*L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.*

*13. In attuazione dell'art. 181, comma 4-bis, le regioni definiscono, con propri provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo delle suddette concessioni, secondo le presenti linee guida e sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e l'ANCI regionale.*

*14. In ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, le Regioni e i Comuni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti territoriali, possono prevedere il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti per un periodo massimo di sei mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative.*

**ATTESO** che il Comune deve provvedere d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, commi 5 e 6-bis del d.lgs. n. 59/2010;

**VISTA** la legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 - Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11;

**VISTO** il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 02/02/2017;

**VISTO** il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 2/2020 – Prot. 41 del 02/01/2020, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III Settore - Area di Vigilanza – Comandante della Polizia Municipale e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

## **D E T E R M I N A**

Per tutti i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati:

1. **di prendere atto** del contenuto delle linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020;
2. **di avviare** d'ufficio, entro il 31 dicembre 2020, il procedimento di rinnovo e verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti previsti dalle presenti linee guida, con la verifica del possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, viene effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, commi 5 e 6-bis del d.lgs. n. 59/2010;
3. **di comunicare** che, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, lo Sportello Unico Attività Produttive ha dato avvio al procedimento in questione.

A tal riguardo si precisa:

- ≡ Amministrazione Competente : Comune di Atripalda – III Settore – Ufficio SUAP;
  - ≡ Oggetto del procedimento promosso : Rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - ≡ Ufficio e persona responsabile del procedimento : III Settore – SUAP : Istruttore Direttivo Marialuciana Puopolo;
  - ≡ Responsabile del III Settore : Dr. Domenico Giannetta;
  - ≡ Per ulteriori informazioni e per prendere visione degli atti contattare lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Atripalda all'utenza telefonica 0825/615317 - mail [comandantepl@comune.atripalda.av.it](mailto:comandantepl@comune.atripalda.av.it) - [pl.atripalda@pec.comune.atripalda.av.it](mailto:pl.atripalda@pec.comune.atripalda.av.it);
  - ≡ Il titolare del potere sostitutivo ex art. 6 del Regolamento in materia di procedimenti amministrativi di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 27/09/2012, ai sensi dell'art. 2 comma 9-bis della legge 241/1990, è il Dr. Domenico Giannetta ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione sono quelli contemplati dagli artt. 2 e 2-bis della legge n. 241/1990;
  - ≡ Gli operatori commerciali titolari delle concessioni di cui trattasi, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990, qualora lo ritengano opportuno, potranno presentare memorie scritte e/o documenti inerenti al procedimento e fornire gli opportuni chiarimenti, così come accedere agli atti depositati, nei limiti previsti dalla normativa sul diritto di accesso;
4. **di prevedere** che il termine di conclusione dei procedimenti, per il rilascio delle concessioni rinnovate, è differito per un periodo di sei mesi (30 giugno 2021), in ragione dello stato di emergenza sanitaria Covid-19, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative;
  5. **di precisare** che la presente determinazione:
    - ≡ è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

- ≡ non deve essere trasmessa al Settore I Finanziario per gli adempimenti di cui al comma 4 dell'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 in quanto non comporta impegni di spesa;
  - ≡ ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e), della legge n. 190/2012 non presenta cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. **di informare** che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, il Comune, quale titolare del trattamento dei dati, utilizzerà gli stessi unicamente ai fini della conclusione del procedimento finalizzato al rinnovo delle concessioni pluriennali di suolo pubblico. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mediante strumenti informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
  7. **di trasmettere** copia della presente determinazione alle organizzazioni sindacali e di categoria;
  8. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del Comune, ai fini di generale conoscenza, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009;
  9. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
    - giurisdizionale al T.A.R. di Salerno ai sensi dell'art. 2 lett. b) ed art. 21 della legge 1034/1971 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
    - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del III SETTORE  
F.to Dott. Giannetta Domenico (\*)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 24-12-2020

Il Responsabile del III SETTORE  
F.to Dott. Giannetta Domenico (\*)

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 24-12-2020

Il Responsabile del III SETTORE  
Dott. Giannetta Domenico

---

**(\*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993**